

SERVIZIO FISCALE

CIRCOLARE N. 40 – del 28.06.2016

REGIME IVA DELLE COOPERATIVE SOCIALI: LE PRIME PRECISAZIONI

Assimilata, ormai, la portata innovativa del nuovo regime Iva introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, in relazione alle attività tipicamente poste in essere dalle cooperative sociali, i principali elementi di criticità, sotto il profilo meramente operativo, nascono ora nelle valutazioni in ordine alla corretta gestione del periodo transitorio.

Va infatti ricordato il contenuto del comma 963 dell'articolo unico della L. 208/2015, che prevede l'applicazione del nuovo regime alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della legge (1 gennaio 2016).

Le principali situazioni di complessità registrate sui territori, questioni che, come si è già avuto modo di sottolineare, sono state prontamente sottoposte alla valutazione dell'Agenzia delle Entrate, al fine di ottenere una presa di posizione in grado di dirimere i numerosi dubbi presenti tra gli operatori.

L'Agenzia, in questo senso, ha ritenuto di non affrontare il problema nel documento di prassi emanato a commento delle novità complessivamente contenute nella Legge di Stabilità 2016, circostanza che sembra lasciare intendere la volontà di riservare, all'argomento in parola, un documento autonomo.

Nel frattempo, dobbiamo registrare un primo intervento da parte del Governo, che lo scorso 19 maggio 2016, innanzi alla VI Commissione del Senato, ha fornito risposta all'interrogazione n. 3-02820, avente ad oggetto la questione del regime transitorio inerente le fattispecie in argomento.

In via preliminare, il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Luigi Casero, ha ricordato come a decorrere dal 2016 alle prestazioni in parola sia da riservare il regime Iva con applicazione dell'aliquota del 5 per cento, se rese in favore dei soggetti svantaggiati indicati al n. 27-ter) dell'art. 10 della legge Iva, evidenziando nel contempo come la nuova aliquota si renda applicabile, al pari della precedente aliquota del 4 per cento, sia alle prestazioni effettuate dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto, convenzioni e concessioni, sia a quelle rese direttamente agli utenti.

In riferimento all'efficacia della nuova disciplina, viene rilevato come sia consentita alle cooperative l'applicazione dell'aliquota Iva del 4%, o del regime di esenzione in base all'opzione già effettuata ai sensi della previgente normativa, fino al termine di efficacia del contratto stipulato entro la data del 31 dicembre 2015. La nuova disciplina, secondo quanto precisato, trova applicazione, oltre che ai contratti stipulati dopo la predetta data, anche in riferimento ai rinnovi, sia espressi che taciti, oltre che alle proroghe di contratti già in essere, laddove tali accadimenti si verificano successivamente alla data del 31 dicembre 2015.

Ai fini dell'individuazione, sotto il profilo temporale, della disciplina applicabile, deve farsi riferimento, secondo le indicazioni fornite, alla data della stipula, del rinnovo o della proroga dei contratti in argomento, che avvengono, generalmente, a conclusione delle procedure di affidamento esperite e a seguito dell'adozione delle relative delibere da parte dell'ente concedente. L'approccio riservato alla questione è dunque, come si temeva, di tipo strettamente formale, rilevando, in buona sostanza, il momento di perfezionamento dell'accordo (o dei successivi processi di rinnovo o proroga).

Tale conclusione, è in linea con il primo intervento di prassi a noi noto, fornito dalla DRE Veneto con Interpello del 9/3/2016 n. 907-172/2016, in cui l'Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso di contratto originario scadente il 31/12/2015, prorogato di un ulteriore anno a seguito di deliberazione del direttore generale dell'Azienda ULSS avvenuta entro il 31/12/2015, non seguita da formale successiva sottoscrizione fra le parti di un'integrazione dell'originario contratto con la proroga in argomento entro lo stesso termine (31/12/2015), non consente di poter beneficiare del vecchio regime Iva (4% o esenzione). Infatti secondo quanto precisato dall'Amministrazione finanziaria, la deliberazione del direttore generale dell'Ulss, è un atto di gestione dell'Ente, il quale non ha effetto di modificare e quindi prorogare, l'originario contratto sottoscritto con la cooperativa.

In altre parole il vecchio regime Iva, nella circostanza di cui si discute, sarebbe stato applicabile solo se la deliberazione del Direttore generale dell'ULSS, fosse stata formalizzata da un contratto di rinnovo o di proroga sottoscritto fra le parti entro il 31/12/2015.

Il Vice Ministro precisa ulteriormente come, ai fini della decorrenza del nuovo regime IVA, non assuma alcuna rilevanza, in via generale, la data di accreditamento della cooperativa, atteso che, secondo quanto precisato, detto accreditamento non possiede le caratteristiche per essere giuridicamente qualificato come contratto o convenzione, risultando, dunque, irrilevante, ai fini fiscali.

In relazione alla tipologia di contratti rilevanti ai fini della disciplina che qui interessa, precisa il Governo, rilevano a pieno titolo anche quelli conclusi nei confronti di soggetti privati, ai quali, in qualità di utenti o familiari degli stessi, compete l'integrale corresponsione del corrispettivo del servizio prestato dalla cooperativa.

Come già rappresentato in precedenti occasioni, sono peraltro presenti situazioni complesse, nelle quali sussistono contestualmente due contratti, rispettivamente stipulati nei confronti dell'ente committente (contratto di ordine generale) e nei confronti direttamente dell'utente o dei relativi familiari (contratto a contenuto specifico). In riferimento a tale ipotesi, il Governo, confermando sostanzialmente l'impostazione suggerita nel nostro precedente intervento del marzo scorso, precisa come la vecchia disciplina Iva (applicazione dell'imposta ovvero regime di esenzione), possa trovare applicazione fino alla scadenza della convenzione o concessione principale, stipulata nei confronti dell'ente committente, sia nell'ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto sia posto interamente a carico dell'ente committente, sia laddove sia prevista una compartecipazione alla spesa da parte dell'ente committente e degli utenti o delle loro famiglie.

In conclusione, tenuto conto della completa assenza di chiarimenti sul tema, in termini generali non si può che salutare con soddisfazione l'intervento del Governo, che certamente contribuisce a fare chiarezza su alcune delle principali questioni dibattute negli ultimi mesi. E' comunque auspicabile che il panorama venga al più presto completato, attraverso un intervento maggiormente strutturato ed organico, da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Allegati: 1) Interrogazione parlamentare n. 3-02820
 2) Interpello del 9/3/2016 n. 907-172/2016